CNDCEC - CNDCEC
Prot. 11454 del 11/10/2021 - Uscita
Impronta informatica: a2aff2acf3d5661b03bf257d1e8108f616acb24cecf4b4eef5ef7645c6fb39d6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 11 ottobre 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Genova
Viale IV Novembre, 6/7-8
16121 GENOVA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 179/2021_Liquidazione parcelle.

Con il quesito formulato il 10 settembre l'Ordine chiede chiarimenti in merito al rilascio del parere di liquidazione di parcella.
In particolare, si chiede di sapere se l'Ordine:

1. possa o debba rilasciare il parere di congruità di cui all'art. 2233 c.c. in caso di radicale contestazione della sussistenza dell'incarico professionale da parte del (presunto) cliente;
2. possa o debba rilasciare tale parere anche in relazione a prestazioni non comprese tra quelle per cui è attribuita competenza specifica agli iscritti nell'albo.

Nel richiamare integralmente quanto già espresso nei precedenti Pronto Ordini[1] in merito al parere di liquidazione di cui all'art. 2233 c.c., si osserva preliminarmente che tale parere non si esprime sulla corretta applicazione della tariffa (abrogata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del DL n. 1/2012), bensì costituisce un parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Tale parere, quindi, non ha ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì si limita a fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa e, a titolo esemplificativo, può contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012.

Ciò premesso, in riferimento al primo quesito, si evidenzia che l'emissione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e che in quanto tale deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo[2]. Ciò, tuttavia, non implica che il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito di tale

[1] Vd. in particolare il PO n. 329/2014, reperibile nel sito istituzionale www.commercialisti.it/pronto-ordini.

[2] Vd. sent. TAR Lazio,10 gennaio 2012, n. 196. In particolare l'Ordine, ricevuta la richiesta di liquidazione della parcella da parte del professionista, deve procedere alla nomina del responsabile del procedimento e deve comunicare all'iscritto e al cliente, con le modalità previste dall'art. 8 della legge 241/1990, l'avvio di apertura del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo, affinché il cliente possa, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, non solo prendere

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 11454 del 11/10/2021 - Uscita
Impronta informatica: a2aff2acf3d5661b03bf257d1e8108f616acb24cecf4b4eef5ef7645c6fb39d6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

procedimento, debba accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella parcella poiché, per quanto evidenziato in premessa, tale verifica compete unicamente al giudice. Diversamente, l'Ordine è chiamato, in relazione alla parcella presentata, esclusivamente a fornire indicazioni sulla tipologia della prestazione, sugli elementi che la compongono e sui criteri che potrebbero essere utilizzati dal giudice per la determinazione dei compensi.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si evidenzia che il parere deve essere rilasciato con riferimento alle sole prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della professione e individuate dall'art. 1 del D.lgs. n. 139/2005[3]. Si tratta in particolare delle attività riconducibili, ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 139/2005, alle materie per le quali la legge riconosce competenza specifica agli iscritti nell'albo (economia aziendale, diritto d'impresa nonché materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative). Pertanto è da escludersi la competenza dell'Ordine al rilascio di un parere di liquidazione di parcella avente ad oggetto attività non riconducibili in alcun modo alle suddette materie ovvero il cui esercizio, ai sensi del comma 5 del citato art. 1, non sia espressamente attribuito agli iscritti nell'Albo da altra disposizione di legge o regolamentare.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

visione degli atti del procedimento, ma anche presentare memorie scritte e documenti, che il Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

[3] Le attività e le competenze professionali indicate nell'articolo 1 dell'ordinamento presentano un elevato grado di genericità; pertanto l'oggetto delle specifiche prestazioni professionali deve essere definito nell'ambito del mandato professionale.